



R.G. TRIB. FED. n. 1/22

P.A. n. 51/21

IL TRIBUNALE FEDERALE

riunitosi in videoconferenza su piattaforma Teams, come previsto dall'Ordinanza del Presidente del Tribunale del 4 gennaio 2022, così composto:

Avv. Valentina Mazzotta - Presidente

Avv. Simone Colla - Componente

Avv. Pierfrancesco Viti - Componente Relatore

per decidere in ordine al deferimento di **MARONI NAUSICAA**

PREMESSO CHE

- con atto di incolpazione del 07.01.2022, la Procura Federale deferiva la sig.ra Maroni Nausicaa innanzi a questo Tribunale, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma II e comma III punti c) e d), del Regolamento di Giustizia FISE (d'ora in avanti per brevità R.G.), << *per aver utilizzato termini irriguardosi e lesivi nel riferirsi al sig. Henning Lehrman nella sua qualità di Presidente di Giuria della competizione di Hagen del 6-11 settembre 2021*>>;
- a sostegno del deferimento la Procura poneva la segnalazione pervenuta dalla sig.ra Ana Kricej per conto della FEI, con la quale si chiedeva di valutare la rilevanza disciplinare in ordine ad alcune dichiarazioni rese dalla sig.ra Nausicaa Maroni sul proprio profilo *Facebook*;
- alla segnalazione di cui innanzi venivano allegati due "screenshot" dei "post" in esame, ove si si legge testualmente: <<*A volte le cose non vanno secondo i piani... Ieri abbiamo trotto al vet check come Bamby ha sempre fatto, lui a mano non è sicuramente un performer, ma è indubbiamente diritto. Il capo equipe e il veterinario della squadra sono stati sempre al nostro fianco, perché sia chiaro che l'Italia non ha certo interesse a portare un cavallo con dei problemi ai campionati europei e noi siamo assolutamente consci che il cavallo non trotto alla mano come la fa montato... Ma niente, nonostante il verenario FEI abbia confermato che il cavallo fosse a posto, il presidente di giuria ha decretato che il cavallo non coprisse terreno davanti per cui non era fit.... Una doccia fredda, perché se il tuo cavallo si fa male te ne fai una ragione, ma così è stato davvero avvilente. Ci restano le immagini di noi in un*>>



campo così meraviglioso (girate due ore prima del vet check) e l'amaro in bocca per un'occasione rincorsa e voluta...sfumata in un lampo. Posso affermare che non ce lo meritavamo. Unica consolazione è che il mio cavallo sta bene, ho la mia Federazione con me che mi supporta e per questo ringrazio Eleuteri Marco, Barbara Ardu e Katherine Lucheschi, nonché tutti i miei colleghi. Dopo un momento di sconforto, guardiamo già avanti, ai Campionati Italiani e ai prossimi CDI. Mi scuso con tutti quelli che credevano in noi perché non sono riuscita a rendervi orgogliosi, ma stavolta davvero non è stata colpa nostra. E mi dispiace immensamente per il mio Bamby, giudicato solo perché non trotta come un centroeuropeo...Oggi non ho parole, non mi escono dal cuore (...). Fortunatamente in anni di CDI ho sempre incontrato persone e giudici competenti che hanno valutato il mio cavallo solo sulla salute e non sulle sue performance al trot up a mano. E con questo chiudo l'argomento, volto pagina e andiamo avanti (...)";

- *ancora, nel secondo post oggetto di esame si legge: "Nella confusione del momento, tra sgomento e tristezza, non mi ero ricordata che avevamo fatto il video del vet check, perché eravamo agli europei e volevamo un ricordo. Ecco, così posso far vedere a tutti, quanto ingiusta sia stata la nostra esclusione. Bamby trotta a mano come Pasofino, non copre terreno e ha sempre fatto così, tutta la vita, ma è senza ombra di dubbio diritto. Non ha un'incertezza sull'appoggio e non muove la testa di un millimetro, ma nonostante ciò hanno affermato contro il parere anche del veterinario FEI che lo ha controllato, che il cavallo avesse male ad entrambi i piedi. Il presidente di giuria, Henning Lehrmann, ci ha trattato in modo razzista e discriminatorio, perché il trot up non è un campionato di trotto alla mano (gara nella quale arriveremmo sicuramente ultimi), ma semplicemente un controllo sulla salute del cavallo. A loro non deve interessare se copre o meno terreno, deve essere diritto e basta. Se poi a lui faceva ribrezzo il trotto del mio cavallo, durante la gara avrebbe potuto darmi pochi punti, ma durante il vet check era lì solo per testimoniare che fosse sano. Sono arrabbiata perché mi sono sentita discriminata, perché avevo davanti una persona ottusa che non vedeva oltre. (...)"*;
- *inoltre, la Procura Federale audiva in data 20.10.2021 l'Incolpata, la quale dichiarava: "ADR: confermo di essere stata presente alla competizione svoltasi in Hagen, nelle date del 6-11 settembre 2021; ADR: non ho effettivamente preso parte alla competizione giacché il mio cavallo è stato giudicato 'not fit to compete'; ADR: tale valutazione è stata effettuata dal Presidente di giuria; ADR: nella giornata di domenica, il mio cavallo è stato messo in 'hold in box'. Il veterinario incaricato, dopo averlo visitato, non ha riscontrato alcuna sofferenza. In esito a tanto, il veterinario ha dato l'ok*



per procedere al 'trot up' del 'vet check'. Preciso che il mio cavallo, in quanto di razza PRE (pura razza spagnola) ha un'andatura di trotto singolare: non ha un particolare tempo di sospensione; ADR: all'esito del 'trot up', il Presidente di giuria ha fatto presente che, a suo avviso, il cavallo aveva male ai piedi. Mi invitava, pertanto, a ripresentare il cavallo il giorno seguente; ADR: il mattino seguente, considerata anche la temperatura, il cavallo ha fatto un 'trot up' più attivo. Ciononostante, il Presidente ha ribadito la valutazione effettuata il giorno precedente; ADR: il medico veterinario di mia fiducia, dott. Marco Eleuteri, si è avvicinato al Presidente spiegandogli che quella era proprio l'andatura del mio cavallo perché di razza PRE; ADR: nell'immediatezza non ho fatto alcuna rimostranza; ADR: rispetto a quanto accaduto in occasione della predetta competizione, ho fatto personalmente dei commenti su Facebook. Ho pubblicato il video del 'trot up' dicendo che il Presidente aveva trattato il mio cavallo in maniera razzista; ADR: intendevo dire che il Presidente era stato razzista nei confronti del mio cavallo perché di razza PRE. Ribadisco che, in quanto di razza PRE, il mio cavallo trotta in maniera particolare come tutti gli equidi della medesima razza fanno; ADR: ho ricevuto una mail a firma del sig. Francesco Girardi nella quale venivo invitata a rimuovere il suddetto post e avvertita che, in difetto, sarei stata passibile di sanzione disciplinare. In esito a tanto, ho rimosso il post circa due ore dopo; Preciso che tre dei cinque cavalli oggetto di 'rivalutazione' da parte del Presidente erano di razza PRE. Da qui la mia considerazione in termini di 'razzismo' riferita alla razza degli equidi; L'avv. Santoro precisa che, all'indomani della comunicazione da parte del sig. Francesco Girardi, è stata inoltrata alla Federazione una comunicazione con la quale si segnalava l'immediata rimozione del contenuto su Facebook, si richiedeva la convocazione della sig.ra Maroni al fine di consentirle di fornire i dovuti chiarimenti e si chiedeva alla FISE di indicare eventuali future iniziative per evitare l'adozione di scelte eccessivamente discrezionali ed errate da parte degli ufficiali di gara, come quella assunta nel caso de quo. (L'avv. Santoro si impegna a trasmettere la predetta comunicazione unitamente al presente verbale). La sig.ra Maroni segnala di essere rimasta stupita dalla convocazione per l'odierna audizione avendo costei aderito tempestivamente alla richiesta di rimozione del post formulata dalla FISE";

- *in data 10 novembre 2021, veniva audito in qualità di persona informata il dott. Marco Eleuteri il quale dichiarava: "ADR: sì, conosco la sig.ra Nausicaa Maroni; ADR: confermo di essere stato presente alla competizione svoltasi in Hagen, nelle date del 6-11 settembre 2021 in qualità di veterinario di squadra; ADR: alla prima ispezione l'equide della sig.ra Maroni è stato messo in 'hold in box'; ADR: il veterinario di gara, dopo aver visitato il cavallo, non ha riscontrato alcuna problematica*



e ha dato l'ok per il secondo 'trot up'; ADR: alla seconda ispezione il cavallo è stato ancora giudicato non idoneo e rinviato al giorno seguente; ADR: la mattina seguente il cavallo è stato dichiarato 'not fit to compete'; ADR: il primo giorno, effettivamente, l'equide ha mostrato una lieve irregolarità (zoppia). Dunque la decisione assunta dal Giudice di gara, nel corso del primo giorno, può ritenersi legittima. La mattina seguente il cavallo era, invece, assolutamente idoneo; ADR: la giustificazione fornita dal Giudice, a seguito di mia richiesta, è stata che il cavallo trottava 'corto' e dunque aveva male ai piedi; ADR: è singolare il fatto che sia il primo che il secondo giorno siano stati molti i cavalli di razza PRE ad essere stati messi in 'hold in box'; ADR: mi sembra che, in definitiva, due cavalli di razza PRE – compreso quello della sig.ra Maroni – siano stati giudicati 'not fit to compete'. Preciso che, ai sensi dei regolamenti federali e FEI, la circostanza che un cavallo trotti 'corto' non può essere la causa di una valutazione «not fit to compete»;

- in data 16 dicembre 2021 veniva nuovamente audita la sig.ra Nausicaa Maroni la quale dichiarava: *“Ribadisco che quando ho fatto il post non avevo intenzione di offendere né la professionalità né l'onorabilità del Giudice. Ho espresso un mio diritto di critica in esito ad una gravissima ingiustizia che ho subito. Il termine «razzista» è stato decontestualizzato. Volevo solo rappresentare in maniera critica il trattamento riservato al mio cavallo in quanto di razza PRE. UPF: Vuole aggiungere qualcosa relativamente alla porzione del post Facebook nella quale ha utilizzato le locuzioni «avevo davanti una persona ottusa che non vedeva oltre»; «se poi a lui faceva ribrezzo il trotto del mio cavallo»; «fortunatamente in anni di CDI ho sempre incontrato persone e giudici competenti che hanno valutato il mio cavallo solo sulla sua salute e non sulle sue performance»; «quanto ingiusta sia stata la nostra esclusione»? ADR: ho esercitato un mio diritto di critica ma non volevo offendere né minare la professionalità del Giudice; tant'è che quando sono stata esclusa non ho fatto alcuna rimostranza”*;
- ricevuto il deferimento, il Presidente del Tribunale Federale, visto l'art. 48 R.G., fissava l'udienza di trattazione per il 1° marzo 2022 disponendone la comunicazione all'Incolpata e alla Procura Federale;
- la Deferita si costituiva nel presente giudizio con il patrocinio degli avv.ti Alessandro Diddi e Pier Gerardo Santoro, i quali depositavano memoria in cui chiedevano, in via principale, l'assoluzione dell'Incolpata, invocando l'esimente del diritto di critica ed in via subordinata di



tenere in ogni caso conto della collaborazione, disponibilità e assenza di volontà offensiva nelle dichiarazioni;

- all'udienza del 1° marzo 2022, il Tribunale prendeva atto della richiesta di rinvio pervenuta dalla Difesa e rinviava il giudizio all'udienza del 19.04.2022 con sospensione dei termini;
- all'udienza del 19.04.2022 comparivano da remoto per la Procura l'avv. Giampaolo Guarnieri, il quale chiedeva l'applicazione della sospensione per n. 20 giorni oltre l'ammenda di € 1.000,00; per la Deferita, invece, compariva, in sostituzione degli avv.ti Diddi e Santoro, il dott. Giuseppe Azzaro, il quale si riportava al contenuto della memoria difensiva;
- il Tribunale si riservava per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

A norma dell'art. 1, comma 2, Reg. Giust. costituiscono illeciti disciplinari “[...], i comportamenti in contrasto con i doveri di correttezza, lealtà e probità comunque riferibili all'attività sportiva e/o federale, cui sono tenuti, nei confronti di chiunque, tutti i Tesserati” essendo altresì sanzionabile “ogni atto irriguardoso, offensivo, minaccioso o di violenza in genere o anche solo potenzialmente lesivo” (comma 2, lett. a), nonché “ogni dichiarazione lesiva della reputazione, onorabilità e del prestigio di Organi Federali Centrali e Periferici, Enti Affiliati o Aggregati, Ufficiali di Gara, Addetti ai servizi in Manifestazioni Sportive, Comitati Organizzatori e Tesserati” (comma 2, lett. d).

Il caso di specie può ascrivere all'interno di tale previsione regolamentare.

Tralasciando gli aspetti tecnici veterinari sottesi alle dichiarazioni dell'Incolpata (la cui valutazione non è di competenza di questo Tribunale), dalla lettura dei post pubblicati dalla sig.ra Maroni ed oggetto di segnalazione, è facilmente evincibile che trattasi di affermazioni di un'atleta delusa della decisione di essere stata esclusa da un'importante competizione sportiva internazionale da parte di un Giudice sportivo.

È con riferimento a tale contesto che devono essere valutate le espressioni più forti e di portata più offensiva, come “Il presidente di giuria, Henning Lehrmann, ci ha trattato in modo razzista e discriminatorio (...)” ovvero “avevo davanti una persona ottusa che non vedeva oltre”.

Orbene, senza dubbio alcuno l'atleta, all'atto della pubblicazione dei post indicati, si trovava in uno stato d'animo tanto particolare da riuscire a lenirne la portata offensiva. E difatti, dopo circa due ore e superato il momento di forte delusione l'Incolpata cancellava le frasi, come dichiarato in data 20.10.2021). Come più volte asserito dalla Deferita, inoltre, non vi era alcuna



intenzione di offendere il Presidente di Giuria, ma la libertà di critica – in questo caso di una decisione del Giudice Sportivo – deve sempre bilanciarsi con l'interesse della persona offesa a che non vengano utilizzate espressioni della portata anche solo potenzialmente offensiva o di carattere diffamatorio e/o irrispettoso nei confronti di un Ufficiale di Gara.

Infatti il diritto di critica garantisce la possibilità di esprimere una valutazione meramente soggettiva di un dato evento e/o circostanza ma l'opinione deve essere esposta in una forma corretta, strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione e non in modo tale da sfociare in un'aggressione gratuita e immotivata della reputazione altrui (cfr. Cass. pen. n. 17243/2020). È tuttavia concesso utilizzare alcuni termini che, pur essendo oggettivamente offensivi, sono necessari al mero giudizio critico negativo e non finalizzati all'offesa gratuita. Oltre a tanto, vi deve essere un'esistenza concreta di un pubblico interesse al racconto e alla divulgazione della notizia oltre alla corrispondenza tra la narrazione e i fatti realmente accaduti.

Nella fattispecie in esame quindi, questo Tribunale ritiene che l'Atleta deferita abbia, nelle espressioni del tipo *"ci ha tratto in modo razzista e discriminatorio"* ovvero *"avevo davanti una persona ottusa che non vedeva oltre"*, oltrepassato quel perimetro costituzionalmente garantito del diritto di critica, avendo utilizzato un linguaggio oggettivamente ed inutilmente forte idoneo ad essere, anche solo potenzialmente, percepito come fonte di offesa dell'onorabilità e immagine del Presidente di Giuria, non solo dal diretto interessato, ma anche dalla platea di persone a cui erano rivolte le profezioni.

Alla luce del contesto generale, sussistono in ogni caso i presupposti per un'attenuazione della pena richiesta, anche sulla scorta di quanto dettato dall'art. 9.1 lett. a), b) e c) R.D.G. FISE

P.Q. M.

Il Tribunale Federale, come sopra composto, visti gli dell'art. 1, comma I, e comma III punto d), nonché l'art. 4.5 R.D.G. FISE,

APPLICA

alla sig.ra **Maroni Nausicaa** la sanzione disciplinare della censura ai sensi dell'art. 6.1.II R.D.G. FISE.

Incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e al Deferito, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione.



Federazione Italiana Sport Equestri

Così deciso il giorno 16 maggio 2022

Presidente: f.to Avv. Valentina Mazzotta

Componente: f.to Avv. Simone Colla

Componente Relatore: f.to Avv. Pierfrancesco Viti